

**LA DIDATTICA A DISTANZA**  
**E IL TRATTAMENTO DEI DATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS**  
*approfondimento a cura di Giambattista Rosato – esperto giuridico e DPO*

**Le scuole e i docenti**, di fronte all'emergenza che stiamo vivendo del *Coronavirus*, **sono stati chiamati a trovare modalità di didattica che permettano di superare le barriere fisiche offrendo agli studenti la possibilità di continuare ad apprendere**, coinvolgendoli attraverso forme di didattica a distanza.

Nell'emergenza Covid-19 le Scuole sono sempre più sottoposte ad uno “*stress burocratico*”, anche per la gestione a norma privacy dei nuovi processi in atto collegati alla Didattica a Distanza (DaD).

**L'apprendimento a distanza non è una novità assoluta!**

L'approfondimento ha la semplice finalità di alleggerire il carico di processi interni alla Scuola per la gestione (inutile) di consensi di genitori o studenti maggiorenni ai fini dell'attivazione dei servizi Didattica A Distanza e Formazione A Distanza (FaD).

Ho ricevuto tante telefonate di genitori, docenti, dirigenti scolastici e amici che avevano domande su cosa bisogna fare in questa benedetta DaD e FaD per essere conformi al GDPR.

A dir il vero, c'è una gran confusione in giro. E la confusione produce errori, che producono danni. Se poi gli aggiungiamo anche gli **errori** e la **superficialità** che caratterizzano le indicazioni del Ministro dell'Istruzione in tema di protezione dei dati personali, il tutto suona come una beffa per gli istituti scolastici, in prima linea per garantire, anche a distanza e con i pochi mezzi a disposizione, la continuità didattica.

In un momento in cui le scuole avrebbero bisogno di indicazioni operative concrete che possano aiutarle nel pianificare le nuove attività di formazione a distanza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, il MI pubblica indicazioni operative superficiali e anche errate in alcuni passaggi.

**In questo momento emergenziale non abbiamo bisogno di altri danni: ci vuole solo estrema chiarezza!**

La didattica a distanza (DaD), rappresenta sostanzialmente la risposta formativa della scuola italiana all'emergenza da Coronavirus che ha spiazzato l'intero Paese, e rappresenta un'interessante risposta ad una situazione complicata, certificando di fatto comunque nella quotidianità degli studenti la *presenza della scuola*.

La presenza si traduce in offerte differenti: qualcuno la intende come semplice deposito di materiale didattico, lasciando poi ai genitori o agli studenti la loro gestione. Altri, invece, proponendo percorsi interattivi, comunicativi e metodologie di un certo interesse e livello.

**Internet e le innovazioni tecnologiche hanno portato a nuove modalità comunicative e di condivisione**, influenzando il sistema scolastico, ma **ottimi alleati** per ovviare alla distanza fisica e permettere agli studenti di vivere una dimensione molto più ampia e varia di una classe tradizionale.

In questo periodo di emergenza, non bisogna infatti sottovalutare le problematiche legate (anche) alla protezione dei dati personali dei ragazzi, per la maggior parte minorenni, e alla sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati dalle scuole.

Penso quindi che sia utile ed importante **rassicurare gli operatori, oltre che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e sfatare un mito! Non è necessario richiedere alcun consenso ad alcuno.**

Quindi sappiatelo, per una volta la legge non è difficile da applicare: per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) è certamente necessario rispettare il Codice dell'Amministrazione Digitale, le collegate circolari AgID ed il GDPR, ma **questo non richiede ulteriori sforzi burocratici** rispetto all'impegno che già è profuso per mettersi in condizione di erogare le attività formative a distanza.

Affinché DaD e FaD si possano dire “conformi” è proficuo che:

1. Gli **strumenti** utilizzati per la gestione di DaD e FaD devono essere **qualificati AgID**.
2. I **trattamenti di dati personali per l'erogazione delle attività di DaD e FaD** devono essere effettuati in **esecuzione degli obblighi di legge** emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'istruzione per consentire alla Scuola di svolgere i propri **compiti nell'interesse pubblico rilevante**.
3. Gli Istituti Scolastici devono **regolamentare l'utilizzo degli strumenti** da parte dei **docenti** e le possibilità conferite agli **alunni** e **informarne gli stessi**.

Quindi **non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori** per la fruizione delle classi virtuali.

**Non serve, non ha senso!**

Chi pensasse di **non conferire i dati** per le connessioni alla DaD si comporterebbe come se non andasse a scuola o non utilizzasse il registro elettronico, tanto un allievo quanto un docente. Nessuno vi chiederà (nè può chiedervi) se siete o meno concordi: o venite o non venite, con tutte le conseguenze del caso.

In ossequio al principio di *accountability* di cui al GDPR, ogni singola istituzione formativa sceglie di quali strumenti dotarsi per eseguire le attività e, fatto salvo il vincolo di garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e rispettare il requisito di qualificazione AgID in ambito pubblico, **l'ente agisce in ottemperanza alle disposizioni di legge nell'erogare la formazione a distanza e non ha bisogno di richiedere alcuna autorizzazione o consenso da parte degli aventi potestà genitoriale sui minori o degli studenti maggiorenni.**

Temo che chi ha proposto, promosso, suggerito o imposto la richiesta di autorizzazione ai genitori abbia **mal interpretato il testo dell'articolo 8 del GDPR**, in cui è scritto chiaramente che la richiesta di consenso per i servizi web si applica solo ai servizi della società dell'informazione prestati ai minori e fondati sul consenso.

Che vuol dire, per i comuni mortali, che bisogna che i genitori acconsentano a che i minori (di 14 anni in Italia) possano accedere a servizi privati, erogati via web sui loro cellulari o tablet o PC, che prevedono l'utilizzo – magari non tanto consapevole – di informazioni che li riguardano (compresa la pubblicità comportamentale, ovviamente).

La ratio della richiesta di consenso da parte degli esercenti potestà genitoriale per i servizi web erogati ai minori è scritta chiaramente nel *Considerando 38 del Regolamento UE*.

**Qui non si tratta di servizi privati forniti direttamente ad un minore per i quali lo stesso potrebbe incorrere in rischi di cui non è consapevole** (come per esempio il gaming on line), **si tratta bensì di esercizio di compiti di interesse pubblico rilevante imposti per legge.**

Il minore non ha voce in capitolo, il genitore non ha voce in capitolo, neanche il docente ha voce in capitolo.

Si può solo andare o non andare a scuola “*ai tempi del Coronavirus*”, di nuovo, con tutte le conseguenze del caso.

Qualcuno direbbe con convinzione “*meglio un consenso in più*”, invece, secondo la legge, **quel consenso in più è un consenso di troppo.**

Non solo il consenso non va richiesto, bensì **la richiesta di consenso in questo contesto è una violazione degli articoli 6 e 7 del GDPR** (errato fondamento di liceità e mancata libertà nell’espressione del consenso) ed espone quindi a tutti i **rischi di applicazione** del GDPR, ovvero sia il meglio **degli articoli 58 e 83: “la sanzione”.**

Se posso quindi permettermi un suggerimento sincero, io consiglio a tutti i dirigenti scolastici e docenti che stanno improvvisando soluzioni per la gestione di questa devastante emergenza di **non andare nel panico, non fare carte a caso, non produrre carta inutile.**

Sentite i vostri DPO, **buttate giù due informative (senza chiedere il consenso), scrivete semplici e precisi regolamenti sull’utilizzo degli strumenti di e-learning. E se avete sbagliato... correggete.** Meglio tardi che mai.

In particolare, vi consiglio francamente di fare alcune riflessioni semplici, quali:

- **Come volete utilizzare le immagini e le chat?** (*video dei docenti, video degli studenti, videolezione registrata o videolezione interattiva, possibilità di inibizione dei video degli studenti o divieto degli stessi, divieto di chat private, quali elementi possono essere registrati e quali non, relativi periodi di conservazione...*).
- **Avete pensato a regolare il tipo di materiale e le modalità di scambio?** (*Utilizzo regolare di materiali didattici coperti da copyright, regolamentazione dell’utilizzo delle cartelle di condivisione digitale, quali documenti si possono caricare e quali non, come si uploadano gli oggetti di valutazione...*).
- **Avete le idee chiare su chi sia responsabile di quali azioni e possa fare cosa con le informazioni? Cosa sia sotto il vostro controllo e cosa non?** (*Relazioni fra i soggetti coinvolti nell’erogazione della DaD ed in particolare delle piattaforme (e.g. registro elettronico, condivisione del materiale, sistemi di chat, sistemi di webconferencing) e relativi aspetti contrattuali (vi suggerisco in particolare di chiarire e rendere evidenti ai terzi quando la scuola ingaggia un responsabile del trattamento che agisce sotto la sua responsabilità, come ad esempio il fornitore del registro elettronico, e quando seleziona uno strumento di condivisione del materiale digitale che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento...*).

**A questo serve una informativa, semplice, chiara, dettagliata e puntuale** affinché possa interpretare la soluzione semplice e risoluta a problemi vecchi e nuovi.

Meglio essere accorti e prudenti per non trovarsi a rispondere di possibili illeciti davanti al Garante per la Privacy.